

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2007

**che modifica la decisione 2007/554/CE che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito**

[notificata con il numero C(2007) 4058]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/588/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

gli allevamenti infetti e dei controlli effettuati sugli spostamenti degli animali e dei prodotti interessati.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Focolai di afta epizootica sono stati denunciati nel Regno Unito.
- (2) La situazione dell'afta epizootica nel Regno Unito rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altri Stati membri in seguito agli scambi di animali artiodattili vivi e all'immissione sul mercato di alcuni loro prodotti derivati.
- (3) Data la situazione della malattia nel Regno Unito, è stata adottata la decisione 2007/554/CE <sup>(3)</sup> della Commissione per rafforzare le misure di controllo dell'afta epizootica introdotte dal Regno Unito.
- (4) È ora possibile modificare le aree poste sotto restrizione, così da tener conto dell'analisi dei possibili contatti con

- (5) Al momento attuale e in base alle informazioni fornite dal Regno Unito, le aree di cui agli allegati I e II della decisione 2007/554/CE dovrebbero comprendere le zone di protezione attorno ai focolai confermati e la circostante zona di sorveglianza consolidata nel Surrey, istituite in conformità della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE <sup>(4)</sup>.
- (6) Alla luce della situazione epidemiologica e delle efficaci misure di controllo attuate nell'area ad alto rischio, la suddetta modifica rimuove la zona cuscinetto tra l'area ad alto rischio ridotta e la parte del Regno Unito indenne dalla malattia. È però necessario, per la parte della Gran Bretagna esterna alla zona di sorveglianza, applicare le stesse misure di sorveglianza veterinaria e certificazione supplementare in vigore nell'Irlanda del Nord dall'adozione della decisione 2007/554/CE.
- (7) Occorre inoltre sopprimere le restrizioni al movimento di equidi e la norma che prevede il trattamento con disinfettante degli pneumatici dei veicoli in tutto il Regno Unito.
- (8) La situazione sarà rivista alla riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, prevista per l'11 settembre 2007, e se del caso le misure saranno modificate.
- (9) La decisione 2007/554/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica in GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 10.8.2007, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2007/554/CE è così modificata:

- 1) L'articolo 10, paragrafo 2 e l'articolo 12 sono soppressi.
- 2) All'articolo 17, la data del «25 agosto 2007» è sostituita da «15 settembre 2007».
- 3) Gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2007.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO**«ALLEGATO I*

Le seguenti aree del Regno Unito:

le zone di protezione e la circostante zona di sorveglianza consolidata istituite a norma dell'articolo 21 della direttiva 2003/85/CE nella contea del Surrey in Gran Bretagna.

---

*ALLEGATO II*

Le seguenti aree del Regno Unito:

le zone di protezione e la circostante zona di sorveglianza consolidata istituite a norma dell'articolo 21 della direttiva 2003/85/CE nella contea del Surrey in Gran Bretagna.»

---